

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1932

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

DAL CASTELLO, ORSINI GIANFRANCO, GAITI, ZAMBON

*Presentata il 30 luglio 1980*

Integrazione dell'articolo 44 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, concernente costituzione e funzionamento degli organi regionali

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le commissioni di controllo sugli atti amministrativi delle Regioni a statuto ordinario, costituite ai sensi dell'articolo 41 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, con decreto del Presidente della Repubblica, sono, come è noto, commissioni miste composte di personale statale e di estranei all'amministrazione, esperti in discipline giuridiche ed amministrative.

Con decreto del Presidente della Repubblica 22 agosto 1972, n. 626, emanato in esecuzione dell'articolo 44 della suddetta legge 10 febbraio 1953, n. 62, è stato stabilito di corrispondere ai componenti estranei delle Commissioni in parola il gettone di presenza nella misura di lire 20.000 per ciascuna giornata di partecipa-

zione alle relative sedute ed inoltre il trattamento di missione, quando spetti, nella misura prevista per i dipendenti dello Stato con qualifica di dirigente generale.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 novembre 1979 è stato stabilito di aumentare da lire 3.000 a lire 5.000 per seduta il gettone spettante al Commissario di Governo.

Lo stesso gettone spetta ai membri supplenti ed al segretario.

Ai membri effettivi nominati in rappresentanza della Corte dei conti, del Ministero dell'interno e di altre amministrazioni centrali non viene corrisposto alcun gettone.

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Riassumendo, nell'ambito di dette commissioni è venuta a determinarsi la seguente situazione:

1) al Commissario di Governo, ovvero al personale di cui alla lettera *a*) del citato articolo 41 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, lire 5.000 per seduta;

2) al personale di cui alle lettere *b*) e *c*) dello stesso articolo 41 se membro effettivo nessun gettone, se membro supplente lire 5.000 per seduta;

3) al personale di cui alla lettera *d*) dell'articolo 41 il gettone di lire 20.000 per seduta;

4) al segretario lire 5.000 per seduta.

Risulta, pertanto, evidente la disparità di trattamento economico tra i componenti di uno stesso organo che hanno pari impegno e responsabilità.

Il disagio materiale e morale che ne deriva, in particolare per i pubblici dipendenti nominati membri effettivi delle commissioni di controllo, è notevole e contrasta con gli articoli 3, 36 e 97 della Costituzione, in ordine ai quali è stata più

volte affermata la necessità di assicurare, a parità di funzioni, di lavoro e di responsabilità, parità di trattamento economico.

Tale situazione di ingiustizia, che non è giustificata o giustificabile in alcun modo, deve essere al più presto rimossa, perché continuare a mantenerla, dopo il consolidamento dell'Istituto regionale e dei suoi organi di controllo governativo, significa disattendere all'obbligo del legislatore di assicurare ai componenti delle Commissioni di controllo un trattamento economico uguale per tutti.

L'entità della spesa, ove si tenga conto dell'attuale misura del gettone, fissata in lire 20.000 dall'anzidetto decreto del Presidente della Repubblica 22 agosto 1972, n. 626, e del numero dei dipendenti che ne beneficerebbero, può essere stimata intorno ai 100 milioni annui.

I mezzi con i quali far fronte alla spesa, attesa la modestia del suo ammontare globale, possono essere reperiti nei normali stanziamenti di bilancio.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ARTICOLO UNICO.

All'articolo 44 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, è aggiunto il seguente terzo comma:

« Ai membri di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) dell'articolo 41 della presente legge è attribuita, per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute, una indennità di importo uguale a quello stabilito per i membri di cui al comma precedente ».